



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

20347-26

composta da

Gaetano De Amicis	- Presidente -	Sent. n. sez. 538/2026
Angelo Costanzo		UP - 25/03/2026
Martino Rosati	- relatore -	R.G.N. 224/2026
Giuseppe Biondi		
Federica Tondin		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio;

udito il difensore della parte civile [REDACTED] avv. [REDACTED],
in sostituzione dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], che ha concluso riportandosi alle
conclusioni scritte e nota spese già prodotte;

uditi i difensori della ricorrente, avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], che
hanno concluso per l'annullamento della sentenza, riportandosi ai motivi di ricorso
ed insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Imputata del delitto di calunnia, per avere, con denuncia presentata ai carabinieri, accusato la propria collega [REDACTED] [REDACTED] di essersi assentata dal lavoro allegando una non veritiera condizione di malattia, e quindi di aver tenuto una condotta astrattamente integrante il delitto di truffa, [REDACTED]

■ è stata assolta da tale imputazione, in primo grado, dal Tribunale di Reggio Calabria, con la formula perché il fatto non costituisce reato (in motivazione, peraltro, la sentenza si esprimeva nel senso dell'insussistenza del fatto, ritenendo che l'imputata non si fosse resa autrice di una vera e propria incolpazione verso la collega).

2. Accogliendo l'appello proposto dalla ■ costituitasi in giudizio quale parte civile, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza del Tribunale, pronunciando condanna generica della ■ al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese di giudizio da questa sostenute.

Secondo i giudici d'appello, la ■ dirigente di un istituto scolastico, aveva rappresentato nella sua denuncia che la ■ insegnante presso quell'istituto, non aveva accompagnato la comunicazione della propria assenza con la produzione della necessaria certificazione medica, ciò che, invece, era avvenuto ed era stato altresì comunicato ad essa dirigente dal personale di segreteria; sicché – prosegue la Corte distrettuale – ella aveva offerto alla polizia giudiziaria una rappresentazione dei fatti consapevolmente difforme dal vero e suggestiva, nel senso dell'illiceità della condotta della collega, essendo perciò irrilevante, in quanto «malcelato espediente retorico», il fatto che, nella sua denuncia, costei si fosse espressa in termini ipotetici, riferendo semplicemente di condotte illecite soltanto eventuali e limitandosi a sollecitare i necessari accertamenti.

Si evidenzia in sentenza, a tale proposito, che la calunnia va esclusa soltanto in caso di palese inverosimiglianza del fatto denunciato, mentre, nel caso in esame, un procedimento penale era stato effettivamente aperto nei confronti della ■ a séguito di quella denuncia.

3. Impugna tale decisione la ■ con atto del proprio difensore, per quattro motivi.

3.1. Il primo consiste nella violazione della legge processuale e nel vizio della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità civile dell'imputata sulla base di criteri tipicamente penalistici, senza alcuna valutazione dei presupposti specifici dell'illecito civile, ovvero lesività della condotta e conseguenze dannose da essa effettivamente prodotte, con ciò violandosi il principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021.

3.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione dell'art. 368, cod. pen., difettando nella condotta della ricorrente l'altrui incolpazione. Tale non può intendersi, infatti, la manifestazione di semplici sospetti o la richiesta di svolgere accertamenti.

Inoltre, la circostanza che – secondo i giudici d'appello – ella avrebbe scientemente rappresentato in denuncia in modo inveritiero, vale a dire l'assenza non giustificata della [REDACTED] dal lavoro, non integra di per sé una condotta penalmente rilevante; né ella conosceva, o poteva conoscere, le reali condizioni di salute di quella sua collega.

3.3. La terza doglianza riguarda la violazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.

Il ricorso contesta l'affermazione della sentenza per cui la [REDACTED] avesse ricevuto notizia dell'avvenuta presentazione del certificato medico da parte della collega. Tanto, infatti, non sarebbe stato riferito da nessuno dei due impiegati di segreteria che avevano curato la pratica: uno, infatti, [REDACTED] si sarebbe limitato ad informare la dirigente della comunicazione di assenza inviata dalla [REDACTED] mentre l'altra, [REDACTED] ha dichiarato di non ricordare con precisione quanto effettivamente fosse accaduto.

L'affermazione della Corte d'appello si fonderebbe, allora, solo sulle dichiarazioni rese dalla stessa [REDACTED] nel corso delle indagini preliminari, all'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle stesse: dichiarazioni che, però, sono inutilizzabili. Oppure quei giudici hanno inteso valorizzare la testimonianza resa sul punto da tale operatore di polizia, ma in questo caso avrebbero dovuto rinnovare l'esame: ciò che, invece, non è avvenuto.

3.4. L'ultima censura consiste nella violazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata", necessaria in caso di ribaltamento in appello della sentenza di primo grado.

I giudici del gravame non hanno evidenziato alcun travisamento probatorio o lacuna motivazionale nella prima sentenza, limitandosi semplicemente a fornire una lettura alternativa del medesimo compendio istruttorio, senza confutare specificamente i passaggi argomentativi della sentenza appellata né spiegare perché la diversa ricostruzione dei fatti da essi ritenuta debba considerarsi l'unica razionalmente sostenibile.

4. Ha depositato memoria scritta la difesa di parte civile, chiedendo di rigettare il ricorso, perché: a) la condotta dell'imputata è stata valutata in quanto fatto doloso o colposo produttivo di danno agli affetti civili; b) l'istruttoria ha accertato che la ricorrente aveva avuto conoscenza dell'invio del certificato medico da parte della collega [REDACTED] c) non vi è stata necessità di rinnovazione istruttoria in appello, avendo la Corte distrettuale semplicemente rivalutato la condotta dell'imputata così come accertata dal primo giudice.

La difesa di parte civile ha altresì depositato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto.

2. Logicamente pregiudiziale è la questione della configurabilità del reato, oggetto del secondo motivo di ricorso, giacché, ov'essa fosse esclusa, verrebbe meno anche la responsabilità civile della ricorrente.

Sul punto, l'impostazione seguita da entrambe le sentenze di merito non può essere condivisa, per le seguenti ragioni.

La decisione di primo grado ha dato rilievo semplicemente al fatto che la denuncia fosse stata espressa nella forma dell'allusione ipotetica e non dell'esplicita accusa: ciò che, tuttavia, non può valere di per sé a giustificare una pronuncia assolutoria, essendo sufficiente, per la configurabilità del delitto di calunnia, l'idoneità del narrato a rendere concretamente possibile l'apertura di un procedimento penale (la qual cosa, nello specifico, si è pure verificata).

Dal suo canto, la sentenza d'appello non ha chiarito con la necessaria precisione il dato essenziale su cui ha inteso costruire il proprio ragionamento e la conseguente convinzione della natura scientemente mendace della denuncia presentata ai carabinieri dalla [REDACTED] vale a dire, la sicura consapevolezza, da parte di costei, del fatto che la sua collega [REDACTED] avesse inviato non solo la comunicazione del prolungamento della propria assenza, ma anche il certificato di malattia.

Il Tribunale, su questo specifico aspetto, ha richiamato la testimonianza dell'impiegato [REDACTED] addetto all'ufficio protocollo dell'istituto, dalla quale tanto non si evince, avendo egli riferito di aver ricevuto dalla [REDACTED] la comunicazione telefonica del prolungamento della sua malattia, di aver, quindi, compilato, protocollato e comunicato telematicamente il relativo fonogramma all'ufficio del personale e di averne informato la [REDACTED] non anche, invece, di aver detto a quest'ultima dell'arrivo del certificato, avendo, anzi, specificato che le operazioni di scarico di tale documento dal portale dell'INPS e di verifica erano di competenza del diverso ufficio del personale, cui era addetta la [REDACTED]. Né risulta che sia stata quest'ultima, o comunque qualche altro collaboratore scolastico, ad informare la dirigente dell'arrivo di quel certificato: tanto non si legge, infatti, in nessuna delle due sentenze di merito.

In quella d'appello, anzi, non solamente è omesso ogni riferimento esplicito al contenuto di tali testimonianze, ma si attribuisce valenza decisiva a due dati, quali la trasmissione del certificato medico al competente ufficio scolastico e la comunicazione alla dirigente del prolungamento dell'assenza, dai quali, tuttavia,



non è possibile dedurre con la necessaria consequenzialità logica che costei fosse stata informata anche dell'arrivo in ufficio del certificato di malattia.

Poiché, dunque, la consapevolezza, da parte della [REDACTED] del fatto che quel certificato fosse stato trasmesso costituisce l'indispensabile presupposto logico per poter qualificare come calunniosa la sua denuncia e, di conseguenza, ritenere quest'ultima produttiva di un danno ingiusto nei confronti della sua destinataria, tale dato di fatto dev'essere compiutamente accertato o, quanto meno, debitamente spiegato dal giudice di merito con un supplemento di motivazione. Pertanto, onde consentirgli di provvedervi, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio.

3. Le considerazioni che precedono finiscono per assorbire le residue doglianze.

3.1. Quanto alla necessità di una motivazione "rafforzata", deve rilevarsi che, in effetti, la sentenza impugnata si è soffermata criticamente sul profilo valorizzato dal Tribunale per la sua decisione assolutoria (quello, cioè, dell'assenza di un'accusa esplicita): quella che manca, dunque, non è una motivazione "rafforzata", ma, piuttosto, una motivazione plausibile, perché quella rassegnata dai giudici d'appello è fondata – come detto – su un presupposto di fatto indimostrato.

3.2. Riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, a norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la carenza argomentativa della sentenza d'appello in punto di ricostruzione del fatto, mancando in essa qualsiasi riferimento di dettaglio alle risultanze probatorie che ha inteso valorizzare, non consente neppure di individuare il percorso seguito a tal fine dalla Corte d'appello e, quindi, di stabilire se vi sia stata o meno una tale violazione: alla quale, nel caso, dovrà porre rimedio il giudice di rinvio.

3.3. Quanto, infine, alla lamentata assenza di specifica motivazione sui presupposti dell'illecito civile, è sufficiente osservare che quest'ultimo è strettamente collegato e consequenziale all'accertamento della natura consapevolmente mendace o meno della denuncia della [REDACTED] e quindi al tema sul quale il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi. Anche tale vuoto motivazionale, allora, dovrà essere colmato all'esito di tale giudizio.

4. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio.

Trattandosi di statuizione che riguarda esclusivamente gli interessi civili, il rinvio dev'essere effettuato al giudice civile competente per valore in grado d'appello, secondo quanto dispone l'art. 622, cod. proc. pen..



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Gaetano De Amicis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3 GIU. 2026

IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziale
Valentina VALENTINI